

Il Tar Piemonte ha bocciato un disciplinare che dava troppo spazio alla componente economica

Appalti, qualità da non trascurare

La p.a. non deve privilegiare oltremodo il criterio del prezzo

La massima

Nelle gare di appalto aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, improntato alla ricerca di un costante equilibrio, ispirato a criteri di ragionevolezza, tra l'elemento economico e la componente qualitativa delle offerte, ove la P.A. si auto vincoli nel bando di gara annettendo preminente rilievo al merito tecnico, non può poi adoperare formule aritmetiche ed automatiche la cui applicazione conduca al contraddittorio risultato di privilegiare l'elemento prezzo, pena l'infrazione dei canoni di ragionevolezza, proporzione e coerenza interna.

DI ANTONIO CICCIA

Negli appalti da aggiudicare all'offerta migliore (e non solo al prezzo più basso) stop a formule che finiscono per privilegiare il prezzo più contenuto a discapito della qualità dell'offerta.

Lo ha affermato il Tar Piemonte (sentenza n. 3718 depositata il 21/12/2009, estensore Alfonso Graziano, presidente Bianchi), che ha bocciato un disciplinare di gara, che ha scelto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, articolata però in 40 punti per la componente economica e 60 per quella qualitativa dell'offerta. In sostanza si è dato più peso al fattore prezzo rispetto alla qualità dell'offerta. Tra l'altro questo effetto non è risultato in linea con il particolare oggetto dell'appalto riguardante servizi socio assistenziali, per i quali rileva più la qualità della prestazione che non il suo costo economico.

Nel caso di specie è stata riscontrata anche un'altra sostanziale anomalia del bando di gara. Il disciplinare ha previsto l'applicazione di una formula particolare per la formulazione della graduatoria. La formula è ribasso offerto dalla singola concorrente moltiplicato per 40 e diviso per il ribasso massimo.

È stato, infatti, contestato che il divisore dovesse essere il ribasso offerto e non il ribasso massimo. Utilizzando la formula del disciplinare ne è derivato che a fronte di differenze minime di ribasso offerto il divario del punteggio assegnato si sia dilatato ingiustificatamente.

L'applicazione della formula aritmetica, che prevede come divisore il prezzo massimo offerto anziché quello proposto dalla impresa considerata, è stato contestato, perché in contrasto con il dpr n. 117/1999, richiamato dall'articolo 83 del Codice dei contratti (dlgs 163/2006).

L'effetto della formula è stato bocciato dal Tar Piemonte perché porta a conseguenze ritenute aberranti e contraddittorie con la preminenza assegnata dal bando di gara al merito tecnico delle offerte; non a caso per il progetto era prevista l'attribuzione di ben 60 punti contro i 40 riconoscibili per la componente economica.

Il Tar Piemonte ha, quindi, accertato un sostanziale disequilibrio e a una vistosa sproporzione tra merito tecnico e prezzo, a detrimento del primo.

La sentenza formula, dunque, il principio secondo il quale nelle gare al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, improntato alla ricerca di un costante equilibrio, ispirato

a criteri di ragionevolezza, tra l'elemento economico e la componente qualitativa delle offerte, se la p.a. si autovincoli nel bando di gara annettendo preminente rilievo al merito tecnico, non può poi adoperare formule aritmetiche e automatiche la cui applicazione conduca al contraddittorio risultato di privilegiare l'elemento prezzo, pena l'infrazione dei canoni di ragionevolezza, proporzione e coerenza interna.

Quindi nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è certo illegittima la valutazione dell'elemento prezzo con criterio matematico, ma questo non deve portare a risultati sproporzionati.

In esecuzione della sentenza il Tar ha ordinato all'amministrazione di sciogliere il contratto di appalto e di pronunciare nuovamente l'aggiudicazione del servizio a favore della seconda classificata.

© Riproduzione riservata

